



Provincia di Pistoia

Regolamento del Consiglio Provinciale

Testo approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.103 del 17 luglio 1998 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio provinciale n.88 del 22 luglio 1999, n.82 del 27 giugno 2000, n.102 del 18 luglio 2000, n.112 del 5 settembre 2000, n.147 del 31 ottobre 2000, n.162 del 28 novembre 2000, n.188 del 27 settembre 2001, n.118 del 15 aprile 2003, n.183 del 15 luglio 2004, n.322 del 28 dicembre 2004, n.22 del 25 gennaio 2005, n.24 del 17 gennaio 2006, n.441 del 7 dicembre 2006, n.69 del 13 marzo 2007, n.204 del 10 luglio 2007, n.424 del 27 dicembre 2007, n.124 del 1 aprile 2008, n.127 del 17 giugno 2010, n.177 del 29 luglio 2010, n.319 del 16 dicembre 2010, n.89 del 24 marzo 2011 e n.206 del 9 giugno 2011.

INDICE

TITOLO PRIMO - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Capo Primo - Principi generali

- Art. 1 - Attribuzioni del Consiglio provinciale
- Art. 2 - Regolamento del Consiglio provinciale
- Art. 3 - Autonomia del Consiglio provinciale

Capo Secondo - Consiglieri provinciali

- Art. 4 - Entrata in carica e prerogative
- Art. 5 - Decadenza
- Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 7 - Risorse dei gruppi consiliari
- Art. 8 - Gettone di presenza e indennità di funzione

Capo Terzo - Presidenza del Consiglio provinciale

- Art. 9 - Presidente del Consiglio - Attribuzioni
- Art. 10 - Addetto stampa del Presidente e del Consiglio Provinciale
- Art. 11 - Elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente
- Art. 12 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 13 - Ufficio di Presidenza

Capo Quarto - Commissioni consiliari permanenti e speciali

- Art. 14 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 15 - Composizione delle commissioni consiliari permanenti
- Art. 16 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti
- Art. 17 - Commissione di verifica del programma
- Art. 18 - Commissione Provinciale per le Pari Opportunità
- Art. 19 - Commissioni d'inchiesta
- Art. 20 - Commissioni speciali di studio

TITOLO SECONDO - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Capo Primo - Disposizioni preliminari

- Art. 21 - Insediamento del Consiglio e linee programmatiche
- Art. 22 - Convocazione
- Art. 23 - Segretario Generale - Verbali delle sedute
- Art. 24 - Apertura delle sedute
- Art. 25 - Pubblicità e validità delle sedute
- Art. 26 - Nomina degli scrutatori
- Art. 27 - Approvazione del verbale della seduta precedente

Capo Secondo - Esame e discussione dei provvedimenti

- Art. 28 - Presentazione dei provvedimenti
- Art. 29 - Argomenti ammessi alla trattazione
- Art. 30 - Ordine della trattazione degli argomenti
- Art. 31 - Discussione

Capo Terzo - votazione dei provvedimenti

- Art. 32 - Dichiarazione di voto
- Art. 33 - Modalità di votazione
- Art. 34 - Ordine delle votazioni

Capo Quarto - Interrogazioni, interpellanze, mozioni

- Art. 35 - Interrogazioni
- Art. 36 - Interpellanze
- Art. 37 - Disposizioni comuni alle interrogazioni ed alle interpellanze
- Art. 38 - Mozioni

Capo Quinto - Disciplina delle sedute

- Art. 39 - Ordine dei lavori
- Art. 40 - Disciplina dei consiglieri
- Art. 41 - Fatto personale
- Art. 42 - Disciplina del pubblico
- Art. 43 - Entrata in vigore

TITOLO PRIMO

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Capo Primo

Principi generali

Art. 1

Attribuzioni del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia; esercita la potestà e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

Art. 2

Regolamento del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale, nell'ambito della legge e dello Statuto, organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i propri lavori secondo il presente Regolamento.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 3

Autonomia del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale ha piena autonomia organizzativa e funzionale e la gestione autonoma delle risorse umane, finanziarie e strutturali.

2. Il bilancio della Provincia prevede un fondo annuale per lo svolgimento delle attività del Consiglio e dei suoi organi funzionali.

3. Il fondo è determinato, tenuto conto delle linee generali di bilancio, su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

4. Gli uffici necessari alle attività del Consiglio sono individuati all'interno della struttura della Provincia e, per quello specifico fine, dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

Capo Secondo

Consiglieri provinciali

Art. 4

Entrata in carica e prerogative

1. I consiglieri provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, acquistando immediatamente i diritti inerenti alle loro funzioni.

2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I consiglieri non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta d'accesso, scritta o verbale che sia, essendo sufficiente la precisazione che la stessa è avanzata per l'espletamento del proprio mandato. È tuttavia opportuno, al fine di salvaguardare il regolare funzionamento degli uffici, che la formulazione della richiesta sia, per quanto possibile, chiara e mirata.

4. L'eventuale, temporaneo differimento del diritto all'accesso ed alla estrazione di copie, deve essere specifico e motivato.

5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento.

6. Successivamente all'entrata in carica, ai componenti il Consiglio provinciale viene rilasciata una tessera di riconoscimento, munita di fotografia e firmata dal Presidente del Consiglio, dal Segretario e dall'interessato. La tessera ha validità per l'intero mandato elettivo e deve essere riconsegnata in caso di cessazione anticipata dalla carica.

Art. 5 Decadenza

1. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dall'incarico.

2. La contestazione è notificata al Consigliere dal Presidente del Consiglio, con l'invito a far valere, entro un termine non inferiore a quindici giorni, le cause giustificative delle assenze.

3. La Conferenza dei Capigruppo, sentito il Consigliere interessato se lo abbia richiesto, archivia il procedimento o rimette la decisione al Consiglio provinciale.

4. Il Consiglio provinciale delibera sulla decadenza con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, il procedimento è archiviato. Il Consigliere interessato può intervenire alla seduta e prendere la parola, ma deve astenersi dal voto.

Art. 6 Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal loro numero, costituiscono un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve farne comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia.

3. Non è ammessa la costituzione di nuovi gruppi comprendenti meno di due consiglieri. Non costituisce un nuovo gruppo il cambiamento di denominazione di un gruppo esistente.

4. Ciascun gruppo comunica, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla intervenuta variazione, il nome del Capogruppo consiliare. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere più anziano di età della lista.

5. Il Gruppo misto è costituito di diritto, a prescindere dal numero dei componenti. Qualora un Consigliere non intenda aderire ad alcun gruppo o intenda abbandonare quello di appartenenza, viene iscritto d'ufficio al Gruppo misto. Gli appartenenti al Gruppo misto designano un Capogruppo; in caso di mancata designazione, assume le funzioni di Capogruppo il consigliere più anziano d'età. Le eventuali, diverse componenti del Gruppo misto, possono far seguire a tale definizione una ulteriore specificazione politica.

Art. 7
Risorse dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari regolarmente costituiti hanno diritto, compatibilmente con le disponibilità e tenuto conto della loro consistenza, alla attribuzione di risorse, strutture e servizi adeguati.

2. Il fondo annuale previsto nel bilancio per il funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni di cui al precedente articolo 3, comprende anche le risorse finanziarie per i gruppi consiliari. Lo stanziamento è suddiviso sulla base di un importo uguale per ciascun Gruppo ed un importo in ragione del numero dei componenti di ogni Gruppo.

3. Sulla base dei criteri previsti nei commi precedenti, il Consiglio Provinciale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, fissa l'entità delle somme da assegnare ai singoli gruppi.

4. Le spese che ciascun Gruppo consiliare può effettuare con il fondo annuo previsto dal presente articolo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali discrezionali sono indicativamente le seguenti:

a) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni in genere e materiale informatico;

b) spese tipografiche ed editoriali relative ad attività del Gruppo, spese per stampa di materiale, rimborsi ai relatori in occasione di convegni, riunioni, incontri e manifestazioni organizzati dal Gruppo;

c) spese di trasferimento, ristorazione e alberghiere a terzi partecipanti alle iniziative organizzate dal Gruppo, o ai consiglieri per la partecipazione a convegni e manifestazioni inerenti la carica istituzionale e per lo svolgimento della loro attività istituzionale;

d) spese per la partecipazione all'attività di associazioni con scopi attinenti alle funzioni istituzionali del Gruppo;

e) acquisto di strumentazioni e servizi non forniti d'ufficio dall'Ente;

f) spese minute e urgenti non rientranti nelle lettere precedenti correlate a forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del Gruppo nonché, quando il consigliere si trova fuori dalla sede della Provincia per l'espletamento del mandato amministrativo, le spese per la riproduzione di documenti, spese telefoniche e per la comunicazione in genere.

5. Le somme sono gestite dal Dirigente dell'Ufficio preposto sulla base delle richieste dei Capigruppo. In calce ad ogni richiesta il Capogruppo attesta che la spesa è inerente allo svolgimento di attività istituzionali del Gruppo stesso.

6. Non sono imputabili alle somme attribuite ai gruppi consiliari le spese per i consiglieri che non rientrino nell'attività istituzionale discrezionale dei singoli gruppi, per le quali si provvede con il fondo annuale per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di cui al precedente articolo 3.

7. Sulle eventuali controversie che dovessero sorgere circa l'utilizzo dei fondi da parte dei Gruppi, si pronuncia l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 8
Gettone di presenza e indennità di funzione

1. Il gettone di presenza dovuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e delle commissioni, determinato ai sensi di legge, può essere incrementato o diminuito con deliberazione del Consiglio stesso, nel rispetto dei limiti di legge.

2. Il Consigliere percepisce i gettoni di presenza sulla base della partecipazione effettiva alle riunioni, escluse quelle in cui egli sostituisce un Consigliere assente giustificato che gode dell'indennità di funzione. Il Consigliere che abbia optato per l'indennità di funzione, quando sostituisca un Consigliere assente, non ha comunque diritto al gettone di presenza

3. Per la partecipazione a più sedute di uno stesso organo che abbiano luogo nella stessa giornata, spetta un solo gettone di presenza.

4. Il Consigliere provinciale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.

5. I criteri e i parametri di riferimento per la determinazione dell'indennità di funzione sono stabiliti dal Consiglio provinciale, con periodicità almeno annuale, tenuto conto delle riunioni che si sono svolte nel periodo precedente e di quelle prevedibili nel periodo successivo, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

6. Per i consiglieri che abbiano optato per l'indennità di funzione, l'assenza ingiustificata dalle sedute degli organi collegiali comporta la detrazione di un importo pari ad un gettone di presenza.

7. Ai fini del presente articolo sono da considerarsi assenze giustificate quelle dovute a malattia documentata, ad impedimenti oggettivamente dimostrabili relativi a gravi motivi personali, familiari o di forza maggiore, ad impegni di carattere istituzionale autorizzati dal Presidente e quelle derivanti da obblighi di legge.

8. L'indennità di funzione compete per dodici mesi l'anno ed il suo ammontare non varia se nel corso del mese il numero delle riunioni è inferiore o superiore a quello programmato e sulla cui base è stata determinata. Il conguaglio ai fini di cui all'articolo 82, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, viene effettuato annualmente. L'eventuale recupero, a richiesta del Consigliere, può essere ripartito su più mensilità.

9. Le richieste di rimborso previste dalla legge, devono essere presentate per iscritto sotto la propria personale responsabilità.

10. Le funzioni di controllo sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza.

Capo Terzo **Presidenza del Consiglio provinciale**

Art. 9

Presidente del Consiglio - Attribuzioni

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio provinciale, garantisce ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare e ne dirige i lavori, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. A norma di legge apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato.

3. Durante i lavori dell'Assemblea, esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

5. Programma periodicamente, al fine di garantire il buon andamento dei lavori, il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

6. Nomina, in conformità con le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, sulla base delle designazioni effettuate dai Gruppi, le commissioni consiliari e ne coordina l'attività, convocando e presiedendo la Conferenza dei Presidenti. La Conferenza ha funzioni organizzative e costituisce, a tutti gli effetti, una Commissione consiliare permanente.

7. Promuove i rapporti del Consiglio provinciale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali la Provincia partecipa.

8. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio provinciale.

9. Al Presidente del Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, vengono attribuite, compatibilmente con le disponibilità dell'Ente, strutture e servizi adeguati.

10. Il Presidente del Consiglio ha diritto di intervento e di voto al pari degli altri Consiglieri.

Art. 10

Addetto stampa del Presidente e del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio e il Consiglio Provinciale, per la gestione dei rapporti con gli organi di informazione, al fine di pubblicizzare adeguatamente l'attività del Consiglio Provinciale, possono avvalersi di un addetto stampa.

2. L'addetto stampa svolge tutte le funzioni inerenti la fornitura di prodotti informativi ai singoli consiglieri con la rassegna stampa e cura la pubblicazione dei mezzi d'informazione promossi dal Consiglio Provinciale. Per lo svolgimento della propria attività, l'addetto stampa può avvalersi dei locali, delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio.

3. L'addetto stampa è individuato a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- a) possesso del Diploma di Laurea;
- b) iscrizione all'albo dei giornalisti oppure all'albo dei pubblicisti.

L'avviso di selezione valorizza tra i titoli la documentata esperienza di attività giornalistica nello specifico settore degli enti locali.

4. L'incarico di addetto stampa è conferito per la durata del mandato amministrativo del Consiglio, fatta salva la possibilità di motivata revoca, disposta in qualsiasi momento con apposito provvedimento previa contestazione di mancato conseguimento degli obiettivi oggetto dell'incarico.

5. Il corrispettivo per l'addetto stampa è stabilito dal Consiglio Provinciale, mediante apposita corrispondente previsione di bilancio, in funzione dell'oggetto della prestazione, della quantità e qualità dell'attività che costituisce oggetto dell'incarico e delle caratteristiche professionali del soggetto incaricato.

6. La corresponsione del compenso è collegata al raggiungimento del risultato che il soggetto incaricato deve produrre e potrà avvenire con acconti mensili in rapporto allo stato di avanzamento del progetto per la cui erogazione sarà necessaria l'attestazione del Presidente del Consiglio in merito ai risultati parziali raggiunti.

Art. 11

Elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente

1. L'elezione del Presidente del Consiglio deve essere posta all'ordine del giorno nella prima seduta del Consiglio neoeletto.

2. Il Presidente del Consiglio viene eletto in seno al Consiglio stesso, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Il voto, espresso per appello nominale, è palese.

3. Qualora nella prima votazione non si raggiunga il quorum prescritto, l'elezione avviene a maggioranza dei componenti del Consiglio. La votazione viene ripetuta fin quando non si raggiunge tale quorum.

4. In separata votazione e con le stesse modalità di cui ai comma precedenti, viene eletto un Vicepresidente, con funzioni di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5. Qualora siano assenti o impediti alla partecipazione delle sedute sia il Presidente che il Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano, intendendosi tale quello eletto con il quoziente di voti più alto presente in aula.

6. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dall'incarico quando si verificano situazioni le quali nell'ambito della sua peculiare rappresentanza e dai poteri da esso esercitati non assicurano il buon funzionamento del Consiglio e non si ispiri a criteri di imparzialità come previsto dal Regolamento. I Consiglieri che ravvisino tali comportamenti, possono presentare una mozione di sfiducia.

7. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione nella seduta consiliare successiva alla presentazione.

8. Per la rimozione del Presidente occorre che la mozione venga approvata dai due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. 12 Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo consiliari. Partecipa di diritto alle sedute il Presidente della Provincia.

2. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, a tutti gli effetti, una Commissione consiliare permanente. Esercita le funzioni di cui all'articolo 50, comma 1, dello Statuto per gli atti di organizzazione del Consiglio provinciale e per gli altri provvedimenti non attribuibili ad altre commissioni consiliari permanenti.

3. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente della Provincia in materia di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente del Consiglio. Le sedute, di norma, non sono pubbliche.

5. Un funzionario, designato dal Presidente del Consiglio previa intesa con il Presidente della Provincia, è addetto ai compiti di Segretario della Conferenza.

6. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni, concorre alla programmazione delle adunanze consiliari e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari nel modo migliore.

7. I Capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Art. 13 Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente e da tre Capigruppo, due di maggioranza e uno di minoranza, designati dalla Conferenza dei Capigruppo.

2. L'Ufficio di Presidenza costituisce, a tutti gli effetti, una Commissione consiliare permanente. Ha compiti esecutivi delle decisioni organizzative assunte dal Consiglio provinciale e dalla Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Capogruppo che sia impossibilitato a partecipare alle riunioni dell'Ufficio, deve darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio ed è sostituito da altro Capogruppo, secondo l'ordine della cifra elettorale individuale, tenuto conto comunque dell'appartenenza dell'assente e del sostituto alla maggioranza o alla minoranza.

4. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche; per la loro validità è necessaria la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente del Consiglio.

Capo Quarto **Commissioni consiliari permanenti e speciali**

Art. 14 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio si avvale, per una più approfondita e spedita trattazione degli affari di propria competenza, di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni consiliari permanenti hanno compiti consultivi obbligatori su tutti gli argomenti di competenza consiliare, secondo le loro attribuzioni per materia. Possono altresì formulare proposte e pareri.

3. Fatti salvi i casi motivati di necessità ed urgenza, ogni argomento che rientri nelle materie di competenza esclusiva del Consiglio provinciale deve essere esaminato dalla competente Commissione consiliare permanente prima di essere inserito all'ordine del giorno. Trascorsi dieci giorni dall'assegnazione alla Commissione senza che la stessa abbia esaminato il provvedimento, il Presidente del Consiglio lo inserisce all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

4. La proposta di deliberazione deve contenere esplicita menzione dell'avvenuto esame dell'argomento in Commissione consiliare. Qualora ciò non sia stato possibile il Consiglio provinciale, in via preliminare, decide se trattare l'argomento a maggioranza assoluta, altrimenti si considera rinviato.

5. La Commissione, previo esame e discussione, può deliberare che un determinato provvedimento sia sottoposto al voto del Consiglio senza discussione. In tal caso, il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell'oggetto, pone in votazione il provvedimento, salvo che la procedura ordinaria non venga richiesta da uno o più consiglieri; resta altresì salva la facoltà di svolgere la dichiarazione di voto.

6. Alla nomina dei componenti delle Commissioni provvede il Presidente del Consiglio su designazione dei Gruppi Consiliari.

7. Ai lavori delle commissioni partecipano di diritto i Capigruppo consiliari e i componenti della Giunta, intervenendo nel dibattito ma senza diritto di voto. La partecipazione alle sedute non comporta la corresponsione del gettone di presenza.

8. I componenti della Giunta, quando siano formalmente invitati, previo concerto, dal Presidente della Commissione, sono tenuti ad essere presenti ai lavori.

9. Fatto salvo il caso della Commissione per gli Affari Istituzionali, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia non possono essere componenti delle Commissioni consiliari permanenti, cui peraltro partecipano, con possibilità di intervento, ma senza diritto di voto.

Art. 15

Composizione delle commissioni consiliari permanenti

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

Commissione Affari Istituzionali: Statuto; Regolamento del Consiglio; Affari Istituzionali; Affari Generali.

Prima Commissione: Bilancio e finanze; Servizi informatici; Economato; Personale; Controllo sugli Enti Partecipati.

Seconda Commissione: Politiche sociali e sanità; Attività culturali; Politiche giovanili; Affari Esteri, Cooperazione Internazionale; Pace emigrazione e immigrazione; Gemellaggi.

Terza Commissione: Pubblica istruzione e formazione professionale; Lavoro; Programmazione economica; Attività produttive e innovazione; Agricoltura; Caccia e pesca.

Quarta Commissione: Ambiente e Politiche energetiche; Protezione civile; Assetto del territorio; Demanio idrico;

Quinta Commissione: Lavori pubblici; Gestione del patrimonio immobiliare; Trasporti.

Sesta Commissione: Turismo; Attività sportive.

2. Ciascuna commissione consiliare è composta, di norma, di dieci consiglieri con diritto di voto.

3. Ogni Consigliere ha diritto di far parte almeno di una commissione consiliare permanente.

4. I consiglieri appartenenti al medesimo gruppo consiliare devono essere ripartiti nelle singole commissioni con criterio di proporzionalità.

5. Fino alla istituzione delle Commissioni consiliari e nei casi in cui non possano funzionare, le competenze delle stesse sono esercitate dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 16

Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. Ogni Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e due vicepresidenti a maggioranza semplice dei voti, con voto palese, nella prima seduta, convocata e presieduta, fino alla elezione del Presidente, dal Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente, tenuto conto di quanto stabilito al successivo comma 5, convoca per scritto le riunioni della Commissione, ne presiede le sedute e firma il verbale delle stesse, unitamente al Segretario ed attesta la partecipazione alle sedute dei singoli componenti ai sensi di legge.

3. La convocazione delle riunioni può essere richiesta al Presidente della Commissione dai componenti della stessa, dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia e dagli Assessori.

4. Il Presidente della Commissione è tenuto a riunirla, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richiedano almeno tre componenti, o il Presidente del Consiglio o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, sentito preventivamente il Presidente della Commissione, provvede il Presidente del Consiglio.

5. Il Presidente, sentita la Commissione, può proporre giorni ed orari prefissati per le riunioni ordinarie, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio; questi, coordinate le proposte pervenute, le formalizza con propria disposizione e le rende note ai Consiglieri, ai Componenti della Giunta ed ai Dirigenti.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto delle Commissioni e, comunque, la presenza del Presidente o di un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente e dei vicepresidenti e in ogni altro caso in cui debbano avere luogo votazioni, è necessaria la presenza della metà dei componenti di diritto.

7. L'invio della lettera di convocazione deve avvenire, di norma e salvo casi d'urgenza, almeno tre giorni prima la data della convocazione.

8. Un funzionario, designato dal Presidente del Consiglio previa intesa con il Presidente della Provincia, è addetto ai compiti di Segretario di ciascuna Commissione.

9. Il Segretario svolge attività di assistenza e collaborazione, cura la convocazione delle riunioni, assiste e partecipa alle riunioni redigendone i verbali che trasmette al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia, ai Capigruppo ed ai dirigenti competenti della proposta deliberativa.

10. I suddetti verbali debbono essere acquisiti agli atti di ciascuna proposta di deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, dello Statuto e dell'articolo 14, comma 4, del presente Regolamento.

11. Il Commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, al fine di garantire il funzionamento, può farsi sostituire, ad ogni effetto, per l'intero corso della seduta, da un altro consigliere, previo avviso al Presidente della Commissione da parte del proprio Gruppo consiliare di appartenenza.

Art. 17

Commissione di verifica del programma

1. Il Consiglio verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche, avvalendosi della Commissione consiliare per la verifica del programma. La Commissione, costituita con criterio proporzionale, è presieduta da un Consigliere appartenente alle opposizioni.

2. La Commissione, previa audizione del Presidente della Provincia e dei singoli assessori, relaziona annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

3. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio e dai rappresentanti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, salvaguardando comunque il criterio proporzionale.

4. Alla nomina dei componenti della Commissione provvede il Presidente del Consiglio su designazione dei rispettivi gruppi consiliari.

5. Un funzionario, designato dal Presidente del Consiglio previa intesa con il Presidente della Provincia, è addetto ai compiti di Segretario della Commissione. Il Segretario svolge attività di assistenza e di collaborazione, cura la convocazione delle riunioni alle quali partecipa redigendone i verbali.

6. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente, scelto tra i consiglieri appartenenti alle opposizioni, a maggioranza semplice dei voti espressi in modo palese, nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio e da lui presieduta fino alla elezione. Con le stesse modalità, può essere eletto un Vicepresidente.

7. Il Presidente convoca per scritto le riunioni della Commissione, con un preavviso, di norma, di almeno cinque giorni. Le riunioni nelle quali debbono essere ascoltati uno o più componenti della Giunta, sono convocate previa intesa con il Presidente della Provincia.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

9. Ai lavori della Commissione partecipano esclusivamente i componenti di essa. Il Presidente della Provincia e gli Assessori, nel corso degli incontri, possono farsi assistere dai propri Dirigenti, ma non possono da questi farsi sostituire. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Art. 18

Commissione Provinciale per le Pari Opportunità

1. In conformità con l'articolo 52 dello Statuto, è istituita la Commissione provinciale per le Pari Opportunità, composta dalle donne appartenenti al Consiglio provinciale e da donne designate da enti, organizzazioni politiche e sociali, associazioni e movimenti politico-culturali che operano in via continuativa nella Provincia. Alla nomina della Commissione provvede il Consiglio provinciale.

2. Il Consigliere di Parità Provinciale, nominato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, è componente di diritto della Commissione.

3. Per l'insediamento ed il funzionamento della Commissione, si applicano le norme previste per le commissioni consiliari permanenti, in quanto compatibili.

Art. 19

Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri membri, la costituzione di commissioni d'inchiesta su specifiche questioni. La Presidenza, ferma restando la composizione proporzionale, è attribuita alle opposizioni. Nell'atto costitutivo sono indicate le modalità di funzionamento. Per quanto non previsto, si applicano le norme relative alle commissioni consiliari permanenti.

2. Le commissioni d'inchiesta possono essere costituite solo con obiettivi e su oggetti definiti e con tempi prefissati per concluderla e riferire al Consiglio provinciale.

3. La Commissione ha i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta della Commissione, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e il Segretario provinciale, ognuno per la propria competenza, sono tenuti a mettere a disposizione della stessa gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

4. In conformità con il mandato ricevuto, la Commissione può effettuare le audizioni utili allo svolgimento dell'indagine. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. Un funzionario, designato dal Presidente del Consiglio previa intesa con il Presidente della Provincia, è addetto ai compiti di Segretario della Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio provinciale, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non risultino direttamente od indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

7. Il Consiglio provinciale, previa approvazione della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio provinciale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati al Segretario provinciale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 20

Commissioni speciali di studio

1. Il Consiglio provinciale può deliberare la costituzione di commissioni speciali per lo studio di particolari questioni, anche prevedendovi la partecipazione di membri esterni al Consiglio medesimo.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

TITOLO SECONDO

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Capo Primo

Disposizioni preliminari

Art. 21

Insediamiento del Consiglio e linee programmatiche

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta del Consiglio Provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, per la convalida degli eletti e sino alla elezione del Presidente del Consiglio.

3. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per il giuramento del Presidente della Provincia di osservare lealmente la Costituzione Italiana e per la comunicazione dei componenti della Giunta.

4. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio provinciale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Nei successivi quindici giorni il Consiglio, previo esame delle proposte eventualmente presentate dai consiglieri, discute ed approva le linee programmatiche presentate dal Presidente.

6. Il Consiglio procede periodicamente all'adeguamento delle linee programmatiche e, avvalendosi della Commissione prevista al precedente articolo 17, alla verifica della attuazione delle stesse da parte del Presidente e dei singoli assessori.

Art. 22 Convocazione

1. Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio che a tal fine formula l'ordine del giorno e stabilisce la data, sentito il Presidente della Provincia e viste le eventuali richieste delle commissioni o dei consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio deve convocare l'Assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata dal Presidente della Provincia o da un quinto dei consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.

3. La convocazione del Consiglio è effettuata con procedura di urgenza entro cinque giorni dalla richiesta motivata del Presidente della Giunta o di due terzi dei Consiglieri.

4. Le riunioni del Consiglio provinciale si effettuano normalmente nell'apposita sala, sede del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare la riunione in altra sede, anche in seduta congiunta con altri consigli provinciali e comunali.

5. Il Consiglio Provinciale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può essere convocato in seduta aperta all'intervento di persone non appartenenti agli organi della Provincia.

6. La convocazione deve essere fatta con avvisi scritti con allegato l'elenco degli oggetti da trattare, da notificarsi a mezzo di messo o da inviarsi attraverso il servizio postale o da recapitarsi, anche con procedure telematiche, al domicilio comunicato da ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione.

7. La Provincia provvede ad installare, al domicilio dei consiglieri che li abbiano accettati, idonei apparecchi di ricezione e trasmissione in facsimile. Oltre alla fornitura in comodato, è a carico della Provincia la manutenzione dell'apparecchio. Sono a carico del Consigliere tutte le spese telefoniche, fatto salvo il rimborso delle maggiori spese fisse eventualmente necessarie per il funzionamento, l'energia elettrica, la segnalazione di eventuali guasti. La notifica si considera eseguita al momento del regolare invio della convocazione e di ogni altro atto di interesse del Consigliere, facendo fede di essa il rapporto di attività positivo.

8. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, compresi i verbali delle sedute di cui è posto all'ordine del giorno l'approvazione, sono depositati presso la segreteria del Consiglio provinciale, almeno cinque giorni prima della trattazione.

9. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo ordine del giorno, può essere comunicato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza.

10. La convocazione del Consiglio Provinciale, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, è altresì recapitato ai componenti della Giunta.

11. Al Consiglio sono presenti i dirigenti provinciali proponenti dei singoli atti ed i Revisori dei Conti per gli argomenti per i quali hanno espresso il loro parere.

Art. 23 Segretario Generale - Verbali delle sedute

1. Alle sedute del Consiglio provinciale partecipa il Segretario generale, coadiuvato dal Vice Segretario Generale.

2. Di ogni seduta è redatto il verbale relativo ai provvedimenti trattati, sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario generale.

3. I verbali sono esaminati ed approvati dal Consiglio provinciale in una successiva seduta.

4. La discussione di ogni seduta del Consiglio provinciale è registrata attraverso l'impianto audio della sala consiliare. Le registrazioni, ad eccezione di quelle delle sedute segrete, sono rese disponibili attraverso il sito internet dell'Ente. Una copia integrale delle suddette registrazioni è conservata presso la Segreteria Generale.

Art. 24
Apertura delle sedute

1. Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio invita il Segretario a fare l'appello nominale dei Consiglieri presenti.

2. Se il numero non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

3. Accertato con l'appello la presenza del numero legale dei Consiglieri, la seduta è dichiarata aperta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario perché ne prenda nota nel processo verbale.

Art. 25
Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio provinciale e delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento o quando, trattandosi questioni riguardanti le persone, debba tutelarsi il diritto alla riservatezza; tale circostanza deve risultare dall'avviso di convocazione. Quando l'esigenza di procedere in seduta segreta si verifichi, imprevista, nel corso della seduta, il Presidente, su conforme decisione del Consiglio provinciale, provvede.

2. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio provinciale è riunito validamente con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, ma non può deliberare senza l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine ed in entrambi i casi, il Presidente della Provincia.

3. Quando lo richiedano circostanze particolari, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può aggiornare la seduta, fissando il termine per la ripresa dei lavori, che deve comunque avere luogo entro le successive diciotto ore.

4. Se nel corso della seduta o all'atto di deliberare venga a mancare il prescritto numero legale, il Presidente sospende i lavori per non più di un'ora e, trascorsa infruttuosamente questa, scioglie la riunione.

5. In seconda convocazione, che segua in altro giorno una seduta deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno otto consiglieri.

6. Le sedute del Consiglio, ad eccezione di quelle segrete, possono essere oggetto di trasmissione audio video integrale anche via internet a cura della Provincia o di altri previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.

Art. 26
Nomina degli scrutatori

1. Accertata la legalità della seduta, tre scrutatori, scelti tra i consiglieri, vengono nominati dal Presidente del Consiglio, con il compito di assistere quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati. La minoranza ha diritto ad essere rappresentata.

Art. 27
Approvazione del verbale della seduta precedente

1. Nominati gli scrutatori ed esaurite le comunicazioni, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a formulare le eventuali osservazioni al processo verbale della seduta precedente.

2. Se non vengono mosse osservazioni, il verbale è posto in approvazione; diversamente le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche, o chiarire il senso delle proprie dichiarazioni espresse nella seduta precedente, per un tempo non superiore ai cinque minuti.

Capo Secondo **Presentazione, esame e discussione dei provvedimenti**

Art. 28

Presentazione dei provvedimenti

1. Ogni proposta d'iniziativa della Giunta, dei singoli Consiglieri e delle Commissioni, di cui si richieda l'iscrizione all'ordine del giorno, deve essere presentata al Presidente del Consiglio in forma scritta. I provvedimenti propri d'iniziativa dei Consiglieri e delle Commissioni sono trasmessi dal Presidente del Consiglio, per l'istruttoria, alla Segreteria Generale ed ai Servizi competenti.

2. Ogni proposta deve essere adeguatamente motivata e contenere le informazioni necessarie ad illustrare opportunità ed effetti derivanti dalla sua adozione.

3. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la proposta regolarmente istruita, provvede all'assegnazione della stessa alla competente Commissione consiliare, informandone i proponenti e gli eventuali altri interessati. Le mozioni e gli ordini del giorno, su richiesta del proponente o di due gruppi consiliari o di almeno un terzo dei membri del Consiglio, sono assegnate alle Commissioni consiliari competenti per materia. Detta richiesta dovrà essere presentata al Presidente del Consiglio nel termine di giorni lavorativi tre dal ricevimento dell'Ordine del Giorno nel quale risulta inserito l'ordine del giorno o la mozione.

4. Gli emendamenti non meramente formali ai provvedimenti propri, di norma, debbono essere presentati entro le ore quattordici del giorno precedente quello in cui il Consiglio provinciale è chiamato ad esaminare le proposte cui essi si riferiscono.

5. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di dichiarare inammissibili le proposte e gli emendamenti che violino palesemente disposizioni di legge o che abbiano un evidente carattere emulativo o ripetitivo.

6. Per le proposte di legge regionale d'iniziativa del Consiglio provinciale, formulate ai sensi dell'articolo 74 dello Statuto della Regione Toscana, ferme restando le altre procedure stabilite dai commi precedenti, la Commissione, compiuto l'esame preliminare, può richiedere il parere dell'Ufficio competente, riservandosi di decidere successivamente nel merito della proposta.

7. Il Consiglio provinciale, contestualmente alla approvazione della proposta, nomina una delegazione dei promotori. La delegazione partecipa all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio regionale.

Art. 29

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Esaurite le formalità, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione.

3. Sono però ammesse comunicazioni del Presidente della Provincia o di altro membro della Giunta o del Presidente del Consiglio su circostanze che possono interessare il Consiglio; tali comunicazioni non danno di norma luogo a discussione.

4. Possono essere discusse proposte del Presidente del Consiglio, anche se non iscritte all'ordine del giorno dei lavori, che abbiano per oggetto di provocare una manifestazione dei sentimenti e una presa di posizione del Consiglio di fronte a fatti o avvenimenti di rilevante interesse. Le proposte formulate da altri componenti del Consiglio sono presentate per iscritto

prima dell'inizio della seduta; il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, decide sulla ammissibilità delle proposte e sulle modalità di discussione.

5. Altrettanto resta stabilito per la celebrazione di eventi o per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo.

Art. 30

Ordine della trattazione degli argomenti

1. Nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio stabilisce l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, dando la precedenza, dopo le comunicazioni, ai provvedimenti propri e successivamente, secondo l'ordine cronologico stabilito in riferimento alla data di presentazione, alle interpellanze e alle interrogazioni scritte ed orali e, dopo di questi, alle mozioni.

2. La trattazione degli argomenti avviene nell'ordine di iscrizione. Tuttavia, su proposta del Presidente del Consiglio, o del Presidente della Provincia o di un Consigliere, il Consiglio, in qualunque momento, può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

3. Con le stesse modalità il Consiglio può rinviare la trattazione di argomenti a nuova convocazione, previa l'osservanza dei termini fissati dalla legge per la preventiva comunicazione ai Consiglieri.

4. In caso di assenza non giustificata dei consiglieri firmatari, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni iscritte all'ordine del giorno decadono, salvo che non sia stato richiesto per iscritto il rinvio alla seduta successiva o sia stato autorizzato altro consigliere alla trattazione.

Art. 31

Discussione

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione, fatto salvo il caso della procedura abbreviata di cui all'articolo 14, comma 5, è aperta con una relazione del Presidente della Provincia o dell'Assessore da lui incaricato per gli argomenti e le proposte di deliberazione iscritti all'ordine del giorno per sua iniziativa, dal Presidente di Commissione Consiliare o Consigliere delegato per le proposte scaturite dalle Commissioni consiliari. Nel caso di trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno su iniziativa dei Consiglieri la presentazione spetta ai proponenti.

2. La questione pregiudiziale, per cui un determinato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, per cui la discussione debba rinviarsi ad altro momento, possono essere proposte da un singolo consigliere prima che sia aperta la discussione stessa. Se questa sia già iniziata, la proposta deve essere formulata da un Capogruppo o da almeno tre consiglieri.

3. La proposta viene immediatamente posta in votazione, previo l'eventuale intervento di un consigliere favorevole e di uno contrario. La questione pregiudiziale è approvata se ha riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione cui sono ammessi a parlare i Consiglieri, nell'ordine delle richieste, ed i membri della Giunta che partecipano ai lavori. Hanno però la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine sullo svolgimento dei lavori consiliari.

5. Sui provvedimenti propri, il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione ma non superando i dieci minuti, elevabili, con le modalità previste al successivo comma 8, in occasione della trattazione di questioni di particolare rilevanza politico-amministrativa e programmatica. In un tempo successivo allo svolgimento del proprio intervento, a ciascun Consigliere è consentito di riprendere la parola per non oltre cinque minuti.

6. Nella trattazione di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno, sia la relazione che le conclusioni devono essere contenute entro i dieci minuti; ogni consigliere può prendere la parola una sola volta, per non più di cinque minuti.

7. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne che al Presidente del Consiglio per un richiamo al Regolamento o ai termini di durata degli interventi.

8. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati, per argomenti specifici, dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

9. A tale disciplina sono tenuti anche i membri della Giunta che, partecipando ai lavori del Consiglio, intendano intervenire nel dibattito.

10. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatta richiesta, dà la parola al Presidente della Provincia o al relatore per una eventuale replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

11. Terminata la replica il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione.

Capo Terzo Votazione dei provvedimenti

Art. 32 Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.

2. Qualora uno o più Consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di tre minuti.

Art. 33 Modalità di votazione

1. Il Consiglio delibera con votazione palese e le proposte sono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei votanti, salvi gli atti per i quali la legge o lo Statuto richiedano espressamente maggioranze diverse. Gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, da effettuarsi esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge o dallo Statuto, le schede bianche e nulle sono computate nel totale dei votanti.

3. Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale, sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

4. Quando debba essere garantita la presenza delle opposizioni, le deliberazioni sono effettuate con voto limitato o con altre procedure di garanzia.

5. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio, con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma non di voto.

Art. 34 Ordine delle votazioni

1. Le votazioni sono effettuate nel seguente ordine:

a) degli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento o parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

b) degli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni ed aggiunte; gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso;

c) dei singoli articoli o delle singole parti del provvedimento quando la votazione articolo per articolo o per parti separate venga richiesta da uno o più consiglieri;

d) del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni eventualmente risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

2. Stabilito l'ordine e la forma della votazione rispettivamente in base agli articoli precedenti ed alle norme di legge, il Consiglio procede alle operazioni di voto.

3. Terminata ogni votazione, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

Capo Quarto **Interrogazioni, interpellanze, mozioni**

Art. 35 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente del Consiglio per quanto istituzionalmente gli compete, al Presidente della Provincia o alla Giunta, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti o, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'Amministrazione.

2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio e al Presidente della Provincia. Ove l'interrogante specifichi di non volere risposta in Consiglio, questa deve essere data per iscritto entro venti giorni.

3. Nel caso di richiesta specifica, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

4. La trattazione di interrogazioni orali, dopo lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni scritte, è consentita per un tempo non superiore ai quarantacinque minuti. Hanno la precedenza quelle preannunciate per iscritto prima della seduta. La risposta può essere differita alla seduta successiva. Nel caso di risposta immediata l'interrogante ha il diritto di replicare, per dichiararsi soddisfatto o meno.

Art. 36 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente della Provincia o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o stiano per prendersi determinati atti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.

2. L'interpellanza è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio e al Presidente della Provincia, e ad essa è data risposta entro i successivi trenta giorni.

Art. 37 Disposizioni comuni alle interrogazioni ed alle interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze scritte sono trattate nell'ordine stabilito nell'avviso di convocazione per un tempo complessivo non superiore ai quarantacinque minuti, trascorso il quale il Presidente, sentiti i presentatori, rinvia la trattazione di quelle non svolte alla fine della seduta corrente o successiva.

2. Il presentatore ha il diritto di illustrare l'istanza per un tempo non superiore ai cinque minuti; nel caso l'istanza sia sottoscritta da più consiglieri, ognuno di essi può procedere all'illustrazione, fermo restando il tempo complessivo di cinque minuti.

3. Più istanze presentate sullo stesso argomento sono svolte congiuntamente. Resta fermo il tempo di cinque minuti per ognuna di esse.

4. La risposta deve essere contenuta nel tempo di cinque minuti, aumentato proporzionalmente nel caso previsto al comma precedente.

5. Dopo la risposta, il presentatore può replicare, nel tempo massimo di tre minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto. Qualora dichiararsi di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione, da discutersi nella successiva adunanza consiliare.

Art. 38 Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento, che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, per eccitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione; oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni del Presidente della Provincia o della Giunta.

2. La mozione è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta. Questa deve avere luogo entro 10 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e contenga pure la domanda di convocazione del Consiglio.

3. La mozione può essere presentata anche verbalmente, nel corso della seduta, a conclusione di discussioni avvenute, ferma restando la trattazione nella seduta successiva.

4. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno inoltre il diritto di intervenire nella discussione tutti i consiglieri e gli assessori che lo richiedano.

5. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto, cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.

6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, se accettati dal presentatore o dai presentatori. In caso di presentatori in numero pari prevale la dichiarazione di accettazione del primo firmatario. Su ciascuno degli emendamenti ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

7. Le modalità di presentazione e di trattazione della mozione di sfiducia sono stabilite dalla legge.

Capo Quinto **Disciplina delle sedute**

Art. 39 Ordine dei lavori

1. I consiglieri provinciali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti è fatta dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. I consiglieri partecipano alle sedute, seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente.

3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di altro consigliere.

4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

Art. 40 Disciplina dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri provinciali hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possono offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

5. Per nessun motivo il Presidente del Consiglio può espellere consiglieri dall'aula. Nei casi di particolare gravità, il Presidente può sospendere l'adunanza o scioglierla, facendone risultare a verbale.

6. I componenti della Giunta che partecipano ai lavori sono sottoposti alla stessa disciplina.

Art. 41 Fatto personale

1. Durante lo svolgimento della seduta, costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta privata o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Non costituiscono fatto personale gli interventi ascrivibili al normale confronto politico - istituzionale.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa, il Presidente concede la parola qualora la richiesta sia appoggiata da almeno otto consiglieri.

3. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può sempre richiedere al Consiglio di pronunciarsi, senza discussione e con votazione palese.

4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Tutti gli interventi devono limitarsi strettamente alla questione cui si riferiscono e devono essere contenuti nel tempo di cinque minuti.

Art. 42 Disciplina del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione d'assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei commessi e della Polizia

provinciale. A tal fine, due di essi sono sempre comandati di servizio per le sedute del Consiglio provinciale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nella parte dell'aula destinata ai consiglieri solo su richiesta del Presidente, dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dai comma 1 e 2, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.

6. Quando nella sala si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona il Seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Alla ripresa della seduta, se i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, può dichiararla definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Testo approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.103 del 17 luglio 1998 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio provinciale n.88 del 22 luglio 1999, n.82 del 27 giugno 2000, n.102 del 18 luglio 2000, n.112 del 5 settembre 2000, n.147 del 31 ottobre 2000, n.162 del 28 novembre 2000, n.188 del 27 settembre 2001, n.118 del 15 aprile 2003, n.183 del 15 luglio 2004, n.322 del 28 dicembre 2004, n.22 del 25 gennaio 2005, n.24 del 17 gennaio 2006, n.441 del 7 dicembre 2006, n.69 del 13 marzo 2007, n.204 del 10 luglio 2007, n.424 del 27 dicembre 2007, n.124 del 1 aprile 2008, n.127 del 17 giugno 2010, n.177 del 20 luglio 2010, n.319 del 16 dicembre 2010, n.89 del 24 marzo 2011 e n.206 del 9 giugno 2011.